



Comunicato n. 291 – Possibilità di assentarsi dal lavoro per persone in condizione di salute fragile

L'art. 74 del cosiddetto **Decreto “Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha esteso al 31 luglio 2020 la tutela già prevista fino al 30 aprile** per lavoratrici e lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

- beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità (art 3. comma 3)
- beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità (art. 3 comma 1) purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure.

Il medico di famiglia è tenuto a specificare sul certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro.

Nei casi sopracitati, i soggetti dovranno utilizzare rigorosamente la mascherina e mantenere distanziamento sociale se possibile più rigido.

Inoltre, sono tenuti a segnalare immediatamente al Medico Competente, l'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, dispnea, diarrea, alterazione di gusto e/o olfatto).

A richiesta potranno richiedere visita medica straordinaria (obbligatoria invece prima del rientro in azienda, a chi fosse stato affetto da Covid).

Per prenotare la visita dal medico competente, inviare una mail a: tois05400x@istruzione.it .